

EBA/GL/2023/09

15 dicembre 2023

Orientamenti

sulla valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione dei gestori di crediti, nel suo complesso, ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 27.05.2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2023/09», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per quanto riguarda l'esperienza e le conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione dei gestori di crediti, nel suo complesso, compresi i criteri per la valutazione e il processo di valutazione.

Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti:
 - a. alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 (autorità ABE) che sono altresì designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167. Gli orientamenti si applicano nella misura in cui tali autorità sono state designate come competenti a garantire l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni della suddetta direttiva alla quale i presenti orientamenti fanno riferimento;
 - b. alle autorità competenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167; e
 - c. ai gestori di crediti quali definiti all'articolo 3, punto 8), della direttiva (UE) 2021/2167.

Ambito di applicazione

7. Gli orientamenti si applicano a tutti i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione. Gli orientamenti non si applicano invece agli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2021/2167.
8. Gli orientamenti si applicano in materia di valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione dei gestori di crediti, nel suo

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell'8.12.2021, pagg. 1-37).

complesso, per condurre l'attività in modo competente e responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167. Se l'organo svolge una funzione di gestione e una funzione di supervisione strategica, gli orientamenti si applicano a entrambe le funzioni.

9. I gestori di crediti dovrebbero conformarsi agli orientamenti. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i gestori di crediti si conformino ai presenti orientamenti.

Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2021/2167 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Membro	un membro proposto o nominato dell'organo di direzione o di amministrazione, compresi i rappresentanti che agiscono per conto di persone giuridiche che sono membri dell'organo di direzione o di amministrazione.
Organo di direzione o di amministrazione	gli organi del gestore di crediti designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, e che supervisionano e monitorano il processo decisionale della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente.
Organo di direzione o di amministrazione con funzione di gestione	gli organi del gestore di crediti designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente e che comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente.
Organo di direzione o di amministrazione con funzione di supervisione strategica	l'organo di direzione o di amministrazione che agisce nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza.

3. Attuazione

Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 27.06.2024.

4. Orientamenti sulla valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso

1 Applicazione del principio di proporzionalità

12. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività nel valutare l'esperienza e le conoscenze sufficienti dei rispettivi organi di direzione e di amministrazione, nel loro complesso, e nell'elaborare e attuare le relative politiche e processi che garantiscono il soddisfacimento dei requisiti. I gestori di crediti che gestiscono grandi portafogli di crediti o crediti più complessi dovrebbero disporre di politiche e processi più sofisticati, mentre i gestori di crediti di più piccole dimensioni, che gestiscono crediti meno complessi, possono attuare politiche e processi più semplici.
13. Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità e per garantire l'attuazione adeguata degli obblighi di governance di cui alla direttiva (UE) 2021/2167, come ulteriormente specificato dai presenti orientamenti, i gestori di crediti e le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri:
 - a. le dimensioni del gestore di crediti in funzione del numero di effettivi;
 - b. il volume del debito e il numero di contratti di gestione del credito presi in carico dal gestore di crediti;
 - c. la forma giuridica del gestore di crediti;
 - d. eventuale quotazione del gestore di crediti;
 - e. eventuale appartenenza del gestore di crediti a un gruppo soggetto alla direttiva 2013/36/UE su base consolidata e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo;
 - f. eventuale conduzione di attività transfrontaliere e la portata dell'operatività in ciascuna giurisdizione;

- g. la natura e la complessità di tutte le attività che il gestore di crediti svolge e la struttura organizzativa del gestore di crediti; e
- h. la portata e la complessità dei contratti di esternalizzazione o di prestazione di servizi in essere con altri fornitori di servizi di gestione di crediti.

2 Valutazione da parte dei gestori di crediti dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione

14. I gestori di crediti dovrebbero garantire che il proprio organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, possieda conoscenze ed esperienza sufficienti per svolgere le proprie funzioni in qualsiasi momento e per condurre l'attività in modo competente e responsabile. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2021/2167, i gestori di crediti dovrebbero garantire che tutti i membri di tali organi godano di buona reputazione.
15. I gestori di crediti, incluse le imprese che presentano domanda di autorizzazione di cui al titolo II, capo I, della direttiva (UE) 2021/2167, dovrebbero effettuare la valutazione o una rivalutazione, in particolare:
 - a. quando chiedono l'autorizzazione prima di iniziare le loro attività;
 - b. quando si verificano modifiche sostanziali alla composizione dell'organo di direzione o di amministrazione, tra cui:
 - i. la nomina di nuovi membri dell'organo di direzione o di amministrazione; e
 - ii. qualora un membro lasci l'organo di direzione o di amministrazione;
 - c. quando si verificano modifiche sostanziali al modello imprenditoriale, alle disposizioni legali sottostanti o alle tecnologie utilizzate.
16. Le valutazioni delle conoscenze e dell'esperienza dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dovrebbero essere effettuate prima della nomina dei singoli membri. Ove applicabile, l'esecuzione della valutazione finale dovrebbe spettare all'organo di direzione o di amministrazione con funzione di supervisione strategica.
17. In deroga al paragrafo 16, le valutazioni dell'adeguata composizione collettiva, fatto salvo il diritto nazionale, possono essere effettuate dopo la nomina del membro dell'organo di direzione o di amministrazione in uno dei seguenti casi per i quali il gestore di crediti ha debitamente fornito una motivazione:

- a. azionisti, titolari o membri del gestore di crediti nominano e designano i membri dell'organo di direzione o di amministrazione durante l'assemblea degli azionisti o riunione equivalente che non siano stati proposti dal gestore di crediti o dall'organo di direzione o di amministrazione; e
 - b. una valutazione completa prima della nomina di un membro o della modifica della composizione dell'organo di direzione o di amministrazione potrebbe compromettere il buon funzionamento dell'organo stesso, anche a seguito delle seguenti situazioni:
 - i. laddove l'esigenza di sostituire i membri sorga improvvisamente o inaspettatamente, ad es. dopo il decesso di un membro; e
 - ii. laddove un membro debba essere rimosso perché non più idoneo.
18. La valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dovrebbe tenere conto di tutti i profili pertinenti e disponibili ai fini delle valutazioni. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto dei rischi che si presentano, compreso il rischio di reputazione, nel caso in cui siano individuate lacune passibili di incidere sull'adeguata composizione collettiva dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione.
19. I gestori di crediti dovrebbero tenere conto delle conoscenze e dell'esperienza del singolo membro dell'organo di direzione o di amministrazione nel valutare le conoscenze e l'esperienza collettive sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione e viceversa.
20. I gestori di crediti dovrebbero documentare i risultati della loro valutazione, in particolare eventuali lacune individuate tra l'esperienza e le conoscenze collettive necessarie e quelle effettive dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione, e le misure da adottare per ovviare a tali carenze, tra cui corsi preparatori o sessioni formative da erogare.
21. Spetta ai gestori di crediti valutare le conoscenze e l'esperienza sufficienti, individuali e collettive – iniziali e nel continuo – dell'organo di direzione o di amministrazione e la buona reputazione dei suoi membri.
22. Per garantire un'adeguata e costante supervisione, i gestori di crediti dovrebbero informare l'autorità competente della proposta di nomina dei membri o, fatto salvo il diritto nazionale, informarla senza indebito ritardo dopo la nomina.
23. Dopo che le autorità competenti hanno effettuato una valutazione delle conoscenze e dell'esperienza dell'organo di direzione o di amministrazione del gestore di crediti a fini di supervisione, la responsabilità di valutare e garantire l'idoneità dell'organo di direzione o di amministrazione ricade comunque sul gestore di crediti.

3 Criteri per valutare l'esperienza e le conoscenze sufficienti dei singoli membri

24. Nel valutare l'esperienza e le conoscenze sufficienti dell'organo di direzione nel suo complesso, il gestore di crediti dovrebbe esaminare tutti i singoli membri dell'organo per stabilire che essi possiedono collettivamente conoscenze ed esperienze sufficienti tali da garantire l'efficace funzionamento dell'organo, compresa la capacità di ogni membro di presentare le proprie opinioni e di discutere le strategie e gli obiettivi imprenditoriali, e che i processi decisionali collettivi prevedono discussioni, confronti e controlli adeguati. A tale scopo, dovrebbe esserci un numero sufficiente di membri con conoscenze in ciascun ambito per consentire una discussione sulle decisioni da adottare.
25. I membri dell'organo di direzione o di amministrazione dovrebbero avere conoscenze aggiornate delle attività del gestore di crediti e di tutti i relativi rischi, a un livello commisurato alle proprie responsabilità. Ciò include una conoscenza sufficiente degli ambiti di cui un singolo membro non è direttamente responsabile, sebbene lo sia su base collettiva congiuntamente agli altri membri dell'organo di direzione o di amministrazione. Conoscenze aggiornate possono essere acquisite tramite la formazione, l'esperienza professionale e gli impegni.
26. I membri dell'organo di direzione o di amministrazione dovrebbero avere una conoscenza chiara dei dispositivi di governance del gestore di crediti, del proprio ruolo e delle proprie responsabilità e, ove applicabile, della struttura del gruppo e degli eventuali conflitti di interesse che ne possono derivare.
27. I membri dell'organo di direzione o di amministrazione dovrebbero essere in grado di contribuire all'attuazione, all'interno dell'organo di direzione o di amministrazione, di una cultura aziendale e del rischio, di valori aziendali e di comportamenti che siano adeguati per condurre l'attività in modo competente e responsabile.
28. La valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dovrebbe prendere in considerazione:
 - a. il ruolo e i compiti previsti dalla posizione ricoperta nonché le capacità richieste;
 - b. le conoscenze acquisite mediante l'istruzione, la formazione e la pratica;
 - c. l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni ricoperte in precedenza e in altri incarichi direttivi correnti; e
 - d. l'esperienza e le conoscenze acquisite e comprovate dalla condotta professionale del membro.

29. Si dovrebbe tenere conto del livello e dell'ambito di istruzione del membro e se siano attinenti o meno ai servizi bancari e finanziari o ad altri settori pertinenti. In particolare, l'istruzione in ambito bancario e finanziario, economico, giuridico, contabile, di auditing, amministrativo, della regolamentazione finanziaria, della tecnologia dell'informazione e dei metodi quantitativi può in generale essere considerata pertinente per il settore dei servizi finanziari.
30. La valutazione non dovrebbe limitarsi al livello di istruzione del membro o alla prova di un determinato periodo di servizio presso un gestore di crediti o altre imprese nei settori responsabili della gestione dei crediti e dei crediti deteriorati. Dovrebbe essere condotta un'analisi più approfondita dell'esperienza pratica del membro per quanto riguarda le attività del gestore di crediti, in quanto le conoscenze acquisite in impieghi precedenti dipendono dalla natura, dalla portata e dalla complessità dell'attività e delle funzioni svolte.
31. Nel valutare l'esperienza e le conoscenze sufficienti di un membro, si dovrebbe tenere conto dell'esperienza teorica e pratica relativa all'attività di gestione dei crediti, tra cui in particolare:
 - a. i requisiti giuridici e regolamentari pertinenti, compresi i requisiti nazionali per la gestione e il recupero dei crediti;
 - b. procedure di confisca, insolvenza e fallimento;
 - c. tutela dei consumatori e dei debitori;
 - d. obblighi in materia di protezione dei dati; e
 - e. obblighi in materia di antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, laddove i gestori di crediti siano designati come soggetti obbligati per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ai sensi delle disposizioni di legge nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.
32. Nel valutare l'esperienza e le conoscenze sufficienti di un membro, dovrebbero essere presi in considerazione anche gli ambiti in cui è necessaria una conoscenza generale ai fini della gestione quotidiana del gestore di crediti, tra cui:
 - a. valutazione dell'efficacia della governance, della sorveglianza e dei controlli interni del gestore di crediti;
 - b. attività bancarie e finanziarie;
 - c. diritto contrattuale;
 - d. contabilità e revisione dei conti;

- e. interpretazione dei dati finanziari, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati; e
 - f. conoscenze gestionali.
33. Nel valutare l'esperienza pratica e professionale acquisita in posizioni precedenti, dovrebbe essere prestata particolare attenzione a quanto segue:
- a. la natura della posizione ricoperta e il livello gerarchico;
 - b. la durata del servizio;
 - c. la natura e la complessità dell'attività in cui la posizione è stata ricoperta, compresa la rispettiva struttura organizzativa;
 - d. l'ambito delle competenze, i poteri decisionali e le responsabilità del membro;
 - e. le conoscenze tecniche pertinenti acquisite mediante la posizione ricoperta;
 - f. il numero di subordinati; e
 - g. ulteriori conoscenze acquisite nell'ambito di attività accademiche.
34. Ove applicabile, i membri dell'organo di direzione o di amministrazione con funzione di supervisione strategica dovrebbero essere in grado di contestare in modo efficace e di monitorare le decisioni dell'organo di direzione o di amministrazione con funzione di gestione.

4 Criteri per valutare l'esperienza e le conoscenze sufficienti collettive

35. L'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dovrebbe possedere l'esperienza e le conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile in base alle attività svolte dal gestore di crediti, garantendo la protezione e il trattamento equo dei debitori.
36. La composizione dell'organo di direzione o di amministrazione dovrebbe riflettere l'esperienza e le conoscenze sufficienti necessarie per l'adempimento delle proprie responsabilità. Ciò implica che l'organo di direzione o di amministrazione abbia collettivamente un'adeguata conoscenza dei settori per i quali i membri sono collettivamente responsabili e per garantire che l'attività sia condotta in modo competente e responsabile.

37. L'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dovrebbe possedere l'esperienza e le conoscenze sufficienti per quanto riguarda gli aspetti elencati ai paragrafi da 31 a 33, nonché per quanto riguarda:
- a. tutte le attività del gestore di crediti e la gestione dei principali rischi a esso correlati, tra cui l'individuazione e la prevenzione delle frodi nel contesto della gestione del rischio di credito;
 - b. contesto giuridico e regolamentare;
 - c. contabilità e rendicontazione finanziaria;
 - d. gestione del rischio, conformità e audit interno;
 - e. tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i rischi per la sicurezza delle TIC;
 - f. mercati locali e transfrontalieri, ove applicabile;
 - g. competenze ed esperienze gestionali; e
 - h. pianificazione strategica.
38. Nel valutare l'esperienza e le conoscenze sufficienti collettive ⁽³⁾ dell'organo di direzione o di amministrazione, i gestori di crediti dovrebbero valutare separatamente l'organo di direzione con funzioni di gestione e di supervisione strategica. La valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti collettive dovrebbe fornire un confronto tra l'esperienza e le conoscenze sufficienti richieste all'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, e l'esperienza e le conoscenze collettive effettive dell'organo di direzione o di amministrazione. La valutazione dovrebbe riguardare tutte le attività del gestore di crediti e gli aspetti organizzativi sostanziali, nonché i processi sottostanti.

5 Valutazione delle conoscenze e dell'esperienza dei singoli membri

39. Nell'ambito della valutazione dell'idoneità dell'organo di direzione o di amministrazione, i gestori di crediti dovrebbero valutare le conoscenze e l'esperienza dei singoli membri. A tal fine, i gestori di crediti dovrebbero:

⁽³⁾ Un esempio di possibile metodologia per le tabelle di valutazione dell'idoneità collettiva è riportato nell'allegato I degli Orientamenti congiunti dell'ABE e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE, ma necessiterebbe un adeguamento per tenere conto del modello imprenditoriale di un gestore di crediti.

- a. acquisire informazioni mediante vari canali e strumenti (ad es. diplomi e certificati, lettere di raccomandazione, curriculum vitae, colloqui, questionari);
 - b. richiedere alla persona valutata di fornire informazioni accurate e la prova di tali informazioni, se necessario;
 - c. convalidare, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalla persona valutata;
 - d. ove applicabile, esaminare i risultati della valutazione nell'ambito dell'organo di direzione con funzione di supervisione strategica; e
 - e. ove necessario, individuare le misure correttive del caso.
40. I gestori di crediti dovrebbero documentare la descrizione della posizione ricoperta dal membro per il quale è stata effettuata una valutazione, compreso il ruolo di tale posizione in seno al gestore di crediti, e dovrebbero specificare i risultati della valutazione per quanto concerne le conoscenze e l'esperienza nonché i risultati della valutazione della buona reputazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2021/2167.

6 Valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione nel suo complesso

41. Ove applicabile, nel valutare nel complesso l'esperienza e le conoscenze sufficienti, i gestori di crediti dovrebbero valutare separatamente la composizione dell'organo di direzione con funzioni di gestione e di supervisione strategica.
42. I gestori di crediti dovrebbero effettuare la valutazione applicando la propria metodologia adeguata conformemente ai criteri stabiliti nei presenti orientamenti e documentare i risultati.
43. Nel valutare l'esperienza e le conoscenze di un membro, i gestori di crediti dovrebbero, entro lo stesso periodo di tempo, valutare anche l'adeguata composizione collettiva dell'organo di direzione o di amministrazione. In particolare, dovrebbero essere valutate le conoscenze e l'esperienza che l'individuo apporta al collettivo o, nel caso di un membro che ha lasciato l'organo di direzione o di amministrazione, le conoscenze e l'esperienza che potrebbero venire a mancare in seguito al cambiamento della composizione dell'organo.

7 Misure correttive dei gestori di crediti

44. Se la valutazione o la rivalutazione di un gestore di crediti conclude che l'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, non possiede collettivamente

l'esperienza e le conoscenze sufficienti, il gestore di crediti dovrebbe adottare tempestivamente le misure correttive appropriate,

45. Tali misure correttive possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adeguamento delle responsabilità tra i membri, la sostituzione di alcuni membri, l'assunzione di ulteriori membri, la formazione di singoli membri o la formazione collettiva dell'organo di direzione, per garantire l'esperienza e le conoscenze sufficienti collettive dell'organo di direzione o di amministrazione.
46. Se la valutazione o la rivalutazione del gestore di crediti individua carenze in termini di conoscenze ed esperienza sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione alle quali è possibile porre facilmente rimedio, il gestore di crediti dovrebbe adottare misure correttive appropriate per sopperire a tali carenze in modo tempestivo, anche, ove pertinente, mediante una formazione adeguata di tutti o di singoli membri.
47. Qualora un gestore di crediti intenda richiedere l'autorizzazione per iniziare le proprie attività, tali misure dovrebbero essere attuate prima che sia richiesta l'autorizzazione.
48. In ogni caso, le autorità competenti dovrebbero essere informate tempestivamente di qualsivoglia carenza sostanziale rilevata riguardo a un membro dell'organo di direzione e alla composizione collettiva dell'organo di direzione. Le informazioni dovrebbero comprendere le misure adottate o previste per ovviare a tali carenze e la tempistica della relativa attuazione.

8 Valutazione da parte delle autorità competenti

49. Le autorità competenti dovrebbero specificare le procedure di vigilanza applicabili alla valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dei gestori di crediti e della buona reputazione dei suoi membri. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che una descrizione delle procedure di vigilanza sia resa pubblica.
50. Le procedure di vigilanza dovrebbero garantire che le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti dal gestore di crediti nel corso del processo di autorizzazione siano utilizzate, ove possibile, ai fini della valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti. In particolare, le procedure di vigilanza dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui i gestori di crediti sono autorizzati o soggetti a vigilanza anche da autorità non finanziarie, onde garantire un coordinamento efficiente.
51. Le autorità competenti dovrebbero richiedere al gestore di crediti un elenco dei nomi dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione e dei rispettivi ruoli e funzioni in forma sintetica, nonché una dichiarazione del gestore di crediti relativa al risultato della sua valutazione complessiva dell'adeguata composizione collettiva dell'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso. Ciò dovrebbe comprendere una

descrizione del modo in cui la composizione complessiva dell'organo di direzione riflette un'ampia gamma di esperienze e conoscenze sufficienti, nonché l'individuazione di eventuali lacune o carenze e le misure imposte per porvi rimedio.

52. Per la valutazione delle conoscenze e dell'esperienza, l'autorità competente dovrebbe almeno richiedere, per tutti i membri dell'organo di direzione o di amministrazione, un curriculum vitae recante i dettagli dell'esperienza formativa e professionale (compresi i titoli accademici e altre formazioni pertinenti), il nome e la natura di tutte le organizzazioni per le quali l'individuo ha lavorato e la natura e la durata degli incarichi svolti, mettendo in evidenza in particolare tutte le attività che rientrano nell'ambito della posizione ricoperta, comprese, ma non solo, le esperienze bancarie e gestionali.
53. Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l'autorità competente dovrebbe richiedere informazioni su quanto segue:
 - a. certificato penale o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali a norma dell'articolo 5, lettera b), punto i), della direttiva (UE) 2021/2167;
 - b. indagini, sanzioni o procedimenti esecutivi emessi da un'autorità di vigilanza in cui il soggetto è stato direttamente o indirettamente coinvolto;
 - c. rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione in qualità di membro o licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale; la revoca, il ritiro o la cancellazione di registrazioni, autorizzazioni, iscrizioni in qualità di membro o licenze, nonché l'espulsione da un organo di regolamentazione o governativo o da un organo o da un'associazione professionale;
 - d. rimozione da un impiego o da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o analogo, nonché l'invito a rassegnare le proprie dimissioni da una di tali posizioni (con esclusione degli esuberi);
 - e. eventualità che la valutazione della buona reputazione del soggetto è già stata effettuata o meno da un'altra autorità competente (compresa l'identità di tale autorità, la data della valutazione e le prove dell'esito di tale valutazione).
54. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2021/2167, che specifica la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione nel contesto dell'autorizzazione di un gestore di crediti, le autorità competenti dovrebbero fissare un periodo massimo per la valutazione dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti dell'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, dei gestori di crediti e della buona reputazione dei suoi membri qualora tali valutazioni avvengano dopo l'autorizzazione del gestore di crediti. Laddove un'autorità competente sancisca la necessità di ulteriore documentazione e informazioni complementari per portare a termine la valutazione, tale periodo può essere sospeso a

decorrere dalla data in cui l'autorità competente richiede documenti e informazioni complementari necessari per portare a termine la valutazione, fino alla ricezione della documentazione e delle informazioni summenzionate.

55. Le autorità competenti dovrebbero informare il prima possibile i gestori di crediti di una decisione sfavorevole adottata in merito alla valutazione dell'idoneità. Ove previsto dal diritto nazionale o definito dall'autorità competente nell'ambito delle proprie procedure di vigilanza, una decisione favorevole può essere considerata adottata in base alla regola del silenzio-assenso, laddove il termine massimo per la valutazione di cui al paragrafo 54 sia giunto a termine e l'autorità competente non abbia adottato una decisione sfavorevole.
56. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le loro procedure di vigilanza consentano loro di affrontare i casi di inosservanza del requisito secondo cui l'organo di direzione o di amministrazione, nel suo complesso, deve essere in possesso di esperienza e conoscenze sufficienti.